

TI_GERICHTE 31.2022.2 vom 28. April 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2022.2

FR: TI_GERICHTE 31.2022.2 du 28 avril 2022

IT: TI_GERICHTE 31.2022.2 del 28 aprile 2022

Regeste

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS di due ex amministratori. Conferma della tardività dell'opposizione di un ex amministratore. Conferma della responsabilità dell'altro ex amministratore non avendo riscontrando alcun valido motivo di discolta rispettivamente di giustificazione

Erwägungen

E. 2

gennaio 2022 di RI 1 (inc. 31.2022.2) 2.4. Occorre stabilire se RI 1 si è tempestivamente opposto, mediante scritto del 15 novembre 2021, alla decisione di risarcimento del 15 settembre 2021. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid. 4b/aa). Ritornando al caso in esame, dagli atti risulta che nei confronti del ricorrente il 15 settembre 2021 la Cassa ha emesso ed inviato per raccomandata la decisione di risarcimento (doc. A1). Il 17 settembre 2021 l'invio è stato recapitato e notificato (doc. A2). Di conseguenza il termine di 30 giorni è iniziato il giorno successivo della notifica ed è scaduto lunedì 18 ottobre 2021. In queste circostanze, l'opposizione del 15 novembre 2021, pervenuta il giorno seguente alla Cassa (doc. 2 inc. 31.2022.2) risulta essere manifestamente tardiva. 2.5. Nell'opposizione il ricorrente ha tuttavia sostenuto che "... lo scrivente RI 1 non ha provveduto a rispondere alla Vs.

comunicazione del 15 settembre 2021 nei termini perché era ricoverato in ospedale a seguito interventi chirurgici post-Covid, è stato dimesso recentemente e attualmente è in convalescenza” (doc. 2 inc. 31.2022.2). Occorre quindi esaminare se vi sono i presupposti per una restituzione del termine per inoltrare opposizione. A tal proposito va ricordato che secondo l’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca). Nell’evenienza concreta, visto quanto scritto da RI 1 nell’opposizione, con lettera 17 novembre 2021 la Cassa gli ha chiesto alcune precisazioni in merito alla notifica della decisione di risarcimento ed al suo stato di salute (doc. 4 inc. 31.2022.2). In risposta, con scritto datato 22 novembre 2021 il ricorrente ha comunicato di essere stato degente in ospedale dal 7 settembre 2021 al 7 novembre 2021 per un intervento di protesi totale all’anca destra e susseguente riabilitazione. Rileva inoltre che nel dicembre 2020 è stato ricoverato per Covid in unità intensiva con successive sindromi post-Covid, quali affaticamento psico-fisico e seri problemi di deambulazione, precisando poi di essere tutt’ora in cura fisioterapica. Il ricorrente ha inoltre informato di aver incaricato suo figlio di ritirare durante la sua degenza ospedaliera del 2021 la corrispondenza, tra cui la lettera raccomandata contenente la decisione di risarcimento che, per via delle restrizioni anti-Covid, gli è stata consegnata a mano solamente dopo le dimissioni, ai primi di novembre 2021 (doc. 5 inc. 31.2022.2). Va qui ricordato che la giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l’impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l’impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l’interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Per la questione dell’impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l’assicurato oppure il suo rappresentante, quest’ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Deve ancora essere sottolineato che l’istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l’adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016, consid. 2.4; cfr. anche STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017. Nel caso concreto è risultato che in previsione dell’intervento all’anca destra del settembre 2021 il ricorrente aveva incaricato suo figlio di ritirare la corrispondenza, incluso l’invio raccomandato del 15 settembre 2021 contenente la decisione di risarcimento. Certo, in periodo di pandemia il ricorrente, come tutte le persone

degenti, non poteva ricevere visite e solo dopo le sue dimissioni suo figlio ha potuto recapitargli la raccomandata. Tuttavia, nella decisione contestata la Cassa ha pertinentemente rilevato che "... il motivo del ricovero, di natura prettamente fisica, non gli impediva certo di tenere i contatti con i suoi familiari – benché non di persona – e ricevere informazioni già solo telefonicamente e impartire ulteriori istruzioni al riguardo, rispettivamente non comportava una duratura e integrale incapacità di discernimento" . Questo Tribunale è consapevole che quando la decisione di risarcimento è stata ritirata dal figlio del ricorrente (17 settembre 2021) erano trascorsi solo una decina di giorni dall'intervento all'anca destra (7 settembre 2021) per cui a quel momento l'insorgente non era nel pieno delle sue forze per dare delle istruzioni. Non si misconosce nemmeno lo stato psico-fisico somatico descritto nel ricorso, come le difficoltà di concentrazione in merito ad eventi esterni. Tuttavia, secondo questa Corte – ricordato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi – ritiene che la situazione del ricorrente non era talmente grave da impedirgli, entro il 30 giorni dal ritiro della raccomandata, di dare disposizioni se non in presenza, ma almeno tramite telefono o altri mezzi di comunicazione, a suo figlio o a terze persone ai fini di una stesura di un'opposizione alla decisione di risarcimento. D'altronde l'insorgente non ha prodotto documentazione medica attestante un suo grave stato di salute tale da compromettere la sua capacità d'intendere e di volere. Egli ha infatti unicamente prodotto, in sede amministrativa, la convocazione all'intervento del

E. 7

settembre 2021 ed il progetto riabilitativo (doc. 5 inc. 31.2022.2). Visto quanto sopra, non sussistendo un motivo di restituzione dei termini, l'opposizione alla decisione di risarcimento 15 settembre 2021 è da ritenere tardiva e quindi irricevibile. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. Ricorso 31 gennaio 2022 di RI 2 (inc. 31.2022.7). 2.6 Con la decisione contestata, la Cassa ha fatto valere nei confronti del ricorrente – gerente (dal 1.12.2017 al 8.06.2018) e poi presidente della gerenza (dal 8.06.2018) sino alle dimissioni (18.07.2019) – il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 65'957,55 per contributi paritetici AVS/AI/AD/IPG e AF non soluti dalla società per gli anni 2018 e (giugno) 2019, in via solidale con RI 1. Al riguardo, va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDATA II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDATA II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDATA II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDATA II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Ritornando al caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, allegando dapprima alla decisione contestata i conteggi dei saldi contributivi relativi agli anni 2018 e 2019. Essa ha anche allestito uno specchietto relativo all'evoluzione del debito

contributi degli anni 2018 – 2019 (doc. 8 e 9). Del resto, il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo. 2.7. L'insorgente ribadisce come RI 1 con scritto 15 novembre 2021 alla Cassa (doc. A5 = doc. 2 inc. 31.2022.2) si sia assunto tutte le responsabilità economiche e giuridiche relative al mancato pagamento degli oneri sociali da parte della società. Questa assunzione di responsabilità non libera il ricorrente dai suoi obblighi e doveri quale gerente (cfr. al riguardo consid. 2.9), tantomeno costituisce un motivo liberatorio. Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all'assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolta (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003). 2.8. Occorre pertanto esaminare la responsabilità dell'insorgente. Va anzitutto ricordato che egli, accettando il mandato di gerente rispettivamente presidente della gerenza di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell'ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell'8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell'11 ottobre 2011 con riferimenti). A tal riguardo ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati

(STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Pertanto, nella fattispecie concreta, anche volendo ipotizzare che la società fosse di fatto gestita da RI 1, il ricorrente, quale gerente rispettivamente presidente della gerenza, aveva comunque gli obblighi di diligenza e di vigilanza di cui sopra. Non poteva accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, è bene ricordare che la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Inoltre, in relazione alla gestione della società da parte di terze persone, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STFA H 72/06 del 16 ottobre 2006 consid. 2.2, H 238/98 13 novembre 2000 consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che valutare se le circostanze addotte dall'insorgente costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave. 2.9. Nel provvedimento impugnato la Cassa ha rettamente spiegato che, con riferimento all'opposizione 15 novembre 2021 del ricorrente, il mancato versamento degli oneri sociali per motivi di grave illiquidità dovuta ai mancati pagamenti di fatture da parte di debitori della società non permette di liberarlo da una sua responsabilità (cfr. consid. 7). In primo luogo la convenuta ha giustamente ricordato che per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Inoltre, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002). Infine, non è rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti). Nel caso concreto, come visto, di per sé l'illiquidità dovuta alla mancata riscossione delle fatture dei debitori societari non permette al datore di lavoro, rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato quali iniziative egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente liquidati. Va poi evidenziato che in sede di ricorso l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di ulteriori speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Secondo giurisprudenza, trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorché vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth

, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pagg. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). Ritornando al caso in esame, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004). Non va in effetti dimenticato che la società, per quanto concerne il periodo in esame, dopo diffide dal mese di maggio 2018 e l'avvio di procedure esecutive dal mese di novembre 2018, ha unicamente liquidato gli acconti trimestrali del 2018. Per il 2019 è stato versato solo l'acconto di gennaio (doc. 9). In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull'arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta. 2.10. Va poi rilevato che la Cassa ha potuto constatare anche una violazione grave dell'obbligo di comunicare l'adeguamento degli acconti previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. Agisce in modo non

conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). In merito, nella pronuncia contestata (consid. 7) è stato evidenziato: " .. la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2018 sulla base di una somma trimestrale dei salari di CHF 1'855.50, rispettivamente CHF 7'422.00 annui. Per contro l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2018 è risultato essere di CHF 284'508. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi per il 2018 è risultato essere del 3'733,31% più lato rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Per il 2019 è stato emesso un primo acconto trimestrale sulla base di CHF 1'855.50 e successivamente acconti mensili in considerazione di una somma salariale di CHF 23'709.00. Per tale anno lo scarto tra la base di calcolo degli acconti fatturati (su complessivi CHF 215'236.50) e la somma dei salari effettivi (CHF 293'906.10) è risultato essere del 36.55%." La Cassa ha quindi rilevato che " ... il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: mancato pagamento di congrui acconti; differimento cronico dei pagamenti; mancato pagamento di diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018)." A queste argomentazioni e conclusioni questa Corte non può che aderire. Infine, oltre alla succitata violazione, sempre nella decisione impugnata la Cassa ha pertinentemente rilevato che, "... come risulta dai conteggi allegati alla decisione risarcitoria, per gli anni 2018 e 2019 la società ha riversato alla Cassa solo parzialmente la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti. Infatti l'ammontare dei pagamenti effettuati non raggiunge almeno la metà dei contributi dovuti ai fini AVS/AI/IPG/AD. Ciò che prefigura una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 4 LAVS". Violazione di pertinenza penale che la Cassa avrà senz'altro segnalato alla competente autorità inquirente. 2.11. In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuto meno agli obblighi di gerente e non sussistendo validi motivi di discolta e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri sociali, l'insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 65'957,55 per i contributi paritetici dal 2018 al 2019 (quest'ultimo sino al mese di giugno), in via solidale con RI 1. Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto. 2.12. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGa e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGa). ” Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGa (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie in esame dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGa né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano stati presentati dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022). 2.13. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è

pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.